

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 85 DEL 28/10/2024

OGGETTO: O.S. n° 22/2021 e O.S. n° 77/2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 del servizio di ingegneria e architettura inerente al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo". Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n° 36/2023. CUP: B45E21002550001 – CIG: B20ABDD5B2.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA E VIGILANZA 2
D'ORDINE DEL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n° 229, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- il decreto legge 29 maggio 2018, n° 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n° 89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";
- l'art. 1 del decreto Legge 24 ottobre 2019, n° 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n° 156, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126 – "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";
- l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n° 189/2016 citato, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA l'O.C.S.R. n° 1/2016 di approvazione dello schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d'ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2017, n° 586, è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2019, n°261, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;

- con decreti direttoriali del 21 ottobre 2021, n° 1877, del 25 novembre 2021, n° 2198, del 11 maggio 2022, n° 1168, del 18 ottobre 2022, n° 2378, del 13 gennaio 2023, n° 48, del 30 giugno 2023, n° 1351, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con DGR n° 523/2024 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo in favore del dott. Vincenzo Rivera sino al 31/12/2024, salvo proroghe;

VISTI gli artt. 14 e 35 del decreto legge n° 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n° 229/2016, che disciplinano, rispettivamente, la *"Ricostruzione Pubblica"* e la *"Tutela dei lavoratori"* e l'articolo 32, che disciplina il controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, *"Accordo"*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del previgente Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n° 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'Accordo in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici inerenti ai servizi di architettura e ingegneria inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice non sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'ANAC e che pertanto l'Ufficio non è tenuto a inviare all'autorità competente gli atti del presente affidamento;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di servizi nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'ANAC, in virtù del disposto, per l'anno in corso, dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell'Autorità del 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266;

VISTO l'Allegato 2 al decreto legge n° 189/2016, al cui art. 1 è individuato tra i territori colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 il Comune di Teramo;

VISTA l'O.S. n° 22/2021 *"Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo"*, per l'attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all'interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'ordinanza sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata *"Gemma Marconi"*, di proprietà della Azienda per i Servizi alla Persona di Teramo ASP 1, per un importo stimato di € 877.500,00;

VISTO il Decreto commissariale n° 228 del 03/05/2022, mediante il quale sono state erogate in favore dell'Ufficio scrivente somme a titolo di anticipazione nella misura di 12.041.744,99 euro, pari al 40% delle risorse complessivamente programmate con l'O.S. n° 22 citata, ai sensi dell'art. 8 dell'O.C.S.R. n° 117/2021 al fine di dare avvio alle attività di progettazione, di svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori, limitatamente agli interventi per i quali l'Ufficio è stato designato soggetto attuatore;

DATO ATTO che, per tutti gli interventi previsti dall'O. S. n° 22 richiamata, per i quali l'Ufficio è stato individuato quale soggetto attuatore, il Responsabile unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica, dott. Piergiorgio Tittarelli, giusta nomina di cui al decreto n° 1475 in data 11/07/2024 e che, sulla base della dichiarazione rilasciata

dall'interessato, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", così come modificato dal DPR n. 81/2023;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. n° 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n° 62/2013, da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10/2022 e n° 34/2022;

LETTO l'art. 5 dell'ordinanza speciale n° 22/2021 menzionata, recante *"Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative"*, nella sua interezza e richiamate in particolare le disposizioni derogatorie, con le facoltà ivi dettate, di cui al comma 1, lett. a), al comma 2, ai commi 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

VISTI gli art. 8 dell'O.S. n° 22/2021 citata, recante *"Disposizioni finanziarie"*, da intendersi qui trascritto e 5, comma 17, in forza del quale *"per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTA l'ordinanza 28 giugno 2023, n°145, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'ANAC, ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

VISTA l'O.S. n° 77/2024 recante *"Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022"*, in particolare l'art. 3 secondo cui:

"[...] è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.566.250,35. La copertura del restante costo dell'intervento è realizzata attraverso l'accesso al Conto Termico del GSE S.p.A. (euro 244.637,00) e con le economie di gara per i servizi tecnici sinora conseguite (euro 53.562,52).

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 trova copertura come segue:

(a) euro 877.500,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021;

(b) euro 1.566.250,35 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Ai fini di cui al presente articolo è aggiornato di conseguenza l'importo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera B, n. 7, dell'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021";

VISTO il Decreto direttoriale n° 1049 del 21/05/2024 recante "Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo", mediante il quale, tra l'altro, è stato rimodulato e approvato il seguente quadro tecnico economico:



"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DENOMINATA "GEMMA MARCONI" DI PROPRIETA' DELLA ASP 1 DI TERAMO"		
	Ente proprietario: ASP1 Teramo	
	Soggetto Attuatore: USR Abruzzo	
ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO		Verifica di cui all'art. 8 O.S. 22/2021
		PROGETTO
A	Somme a base d'appalto	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	1.851.354,51 €
	Di cui Oneri Manodopera	259.469,65 €
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	63.912,40 €
	Totale parziale (A.1+A.2)	1.915.266,91 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Spese tecniche PFTE (al netto del ribasso)	11.930,86 €
B.1.1	Cassa spese tecniche PFTE 4%	477,23 €
B.2	Spese tecniche definitivo-esecutivo (al netto del ribasso)	85.513,25 €
B.2.2	Cassa spese tecniche definitivo-esecutivo 4%	3.420,53 €
B.3	Indagini e prove (al netto del ribasso)	7.150,80 €
B.4	Spese tecniche geologo (al netto del ribasso)	5.000,34 €
B.4.1	Cassa spese tecniche geologo 4%	200,01 €
B.5	Spese tecniche Direzione Lavori	78.324,53 €
B.5.1	Cassa Spese tecniche Direzione Lavori 4%	3.132,98 €
B.6	Spese tecniche CSE	40.844,78 €
B.6.1	Cassa Spese tecniche CSE 4%	1.633,79 €
B.7	Spese tecniche collaudo	27.771,38 €
B.7.1	Cassa spese tecniche collaudo 4%	1.110,86 €
B.8	Spese tecniche verifica progetto (al netto del ribasso)	14.321,17 €
B.8.1	Cassa spese tecniche verifica progetto 4%	572,85 €
B.9	Spese tecniche per assistenza scavo - Archeologo	1.000,00 €
B.10	Spese di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (O.C.S.R. 57/2018) 2%	38.305,34 €
B.11	IVA per Lavori in appalto 10%	191.526,69 €
B.11.1	IVA sulle spese tecniche PFTE 22%	2.729,78 €
B.11.2	IVA sulle spese tecniche Definitivo-esecutivo 22%	19.565,43 €
B.11.3	IVA sulle indagini e prove 22%	1.573,18 €
B.11.4	IVA sulle spese tecniche geologo 22%	1.144,08 €
B.11.5	IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori 22%	17.920,65 €
B.11.6	IVA sulle spese tecniche CSE 22%	9.345,29 €
B.11.7	IVA sulle spese tecniche collaudo 22%	6.354,09 €
B.11.8	IVA sulle spese tecniche verifica progetto 22%	3.276,68 €
B.12	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €
B.13	Spese delocalizzazione attività rif. Art. 5 co 16 OS 22/2021	80.820,51 €
B.14	Imprevisti	94.613,35 €
B.15	Economie di gara	13.390,51 €
	Totale parziale (B)	772.970,94 €
	TOTALE A+B	2.688.237,85 €

CONSIDERATO che il progetto esecutivo cantierabile, approvato con il decreto sopra richiamato, contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare tecnico l'intervento da realizzare, a un livello di definizione tale da essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori, in ottemperanza ai dettami dell'art. 22 e seguenti dell'allegato I.7 al Codice;

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'intervento in oggetto, è prioritario e urgente procedere al conferimento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi degli artt. 114 del Codice e dell'art. 92 del D. Lgs. 09/04/2008, n° 81;

VISTO l'art. 114, commi 4 e 6, del Codice, unitamente alla relazione preliminare al predetto sul punto, peraltro interpretato dall'ANAC nel parere n° 60/2023 reso in sede consultiva, in considerazione dell'ammontare dell'appalto – superiore al milione di euro –, si deve procedere a due distinti affidamenti, rispettivamente, aventi a oggetto il servizio di direzione e contabilità dei lavori e quello di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli stessi;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'Ufficio, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere e architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta urgenza, anche al compito di coordinamento della sicurezza in argomento, per via del gran numero di interventi relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio;

RILEVATO che, da estrazione dal catalogo elettronico in uso (MePA), bando "Servizi" – Categoria "servizi professionali coordinamento della sicurezza", è stato possibile individuare il geom. Giorgio Di Giovangiaco, con studio professionale in via M. Delfico, n° 24 – 64100 Teramo, il quale risulta iscritto all'Albo tenuto dal Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Teramo, con n° 1037 a far data dal 05/03/1992, P.IVA: 00805590676, ed è iscritto altresì nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016 a decorrere dal 15/02/2017;

RITENUTO pertanto di poter conferire l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto al geom. Giorgio Di Giovangiaco;

CONSIDERATO, per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, che il professionista in discorso non è mai stato affidatario di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura da parte dell'Ufficio, per gli interventi ove lo stesso è individuato quale Soggetto Attuatore;

DATO ATTO che, sulla scorta del quadro economico sopra riportato – definitivamente approvato – il valore di riferimento del compenso per le predette prestazioni da affidare, in applicazione del DM 17/06/2016, ammonta nel suo complesso a € 42.478,56 (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA), e che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

RILEVATO che, trattandosi di un importo compreso all'interno della soglia sopra richiamata, è legittimo il ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di poter operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente all'art. 2 comma 3 dell'O.C.S.R. n. 105/2020, recante *"Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"*, avendo in definitiva un ammontare del corrispettivo pari a **28.591,34 euro**, al netto di quanto dovuto per la Cassa previdenziale e per l'IVA;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento in discorso, anche alla luce delle considerazioni svolte;
- l'oggetto del contratto è costituito dal servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione in sito dell'edificio sede della scuola dell'infanzia "Gemma

Marconi”, da svolgersi secondi i dettami del Codice dei contratti e del decreto legislativo 09/04/2008, n° 81, e successive modificazioni, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale;

- si intende procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- l’importo teorico di partenza pari a € **40.844,77**, per corrispettivo e spese, oltre IVA e CAP, è stato decurtato di una percentuale del 30% come sopra evidenziato, trattandosi di un incarico diretto e applicando analogicamente il dettato dell’Ordinanza n° 105/2020;
- le operazioni relative alla presente procedura si sono svolte attraverso la piattaforma certificata di eProcurement “www.acquistinretepa.it” gestita da Consip s.p.a., mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l’operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando “Servizi”, Categoria: “servizi professionali coordinamento della sicurezza”;
- l’operatore economico in risposta alla trattativa diretta ID **4424542** ha accettato la proposta per l’affidamento dell’appalto in argomento, offrendo un importo di € **28.591,34**, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, pari a un ribasso forfettario del 30% sull’importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è fissato sulla scorta del cronoprogramma progettuale, in 760 giorni naturali e consecutivi, salvo fatti imprevisti e imprevedibili;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 “Principi e diritti digitali” e 20 in tema di “Principi in materia di trasparenza”;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l’articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l’articolo 66, relativo agli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l’attività di progettazione;
- l’allegato II.12, parte V, recante “*Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*”;
- gli artt. 114 e seguenti, relativi alla direzione dei lavori, alla contabilità e alla fase esecutiva;
- l’allegato II. 14, recante “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”;

VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, in ragione dell’importo dell’affidamento – superiore alla soglia di cui all’art. 52 del Codice –, trova applicazione l’art. 91 dello stesso;

VISTO il DGUE contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e successiva dichiarazione integrativa assunta al prot. 0267261 del 28/06/2024, rese dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs n. 36/2023, in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) ed in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’O.CS.R. n. 33/2017, trasmesse a corredo dell’offerta;

DATO ATTO che l’Ufficio ha espletato le verifiche in merito al possesso dei suddetti requisiti mediante l’accesso al FVOE, i cui certificati sono versati in atti, accertando pertanto il possesso dei medesimi in capo al professionista, in particolare in tale sede ci si limita a segnalare la regolarità degli adempimenti contributivi e di quelli fiscali;

DATO ATTO che il professionista ha dichiarato di essere in possesso del diploma di geometra e dei requisiti previsti dall’art. 98 del decreto legislativo n°81/2008, di essere iscritto nell’Albo tenuto dal Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Teramo, con n° 1037 a far data dal 05/03/1992, di essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 34 del

decreto-legge n° 189/2016, e che i servizi analoghi dichiarati paiono soddisfacenti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

CONSTATATO che il professionista è munito di polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza n° HCC23-U0020294 con scadenza contrattuale fissata al 20/01/2025, con rinnovo tacito, rilasciata dalla compagnia Tokio Marine Europe s.a.- rappresentanza generale per l'Italia (Largo A. Toscanini, 1 – Milano) con un massimale pari a 500.000,00 euro;

CONSIDERATO che il professionista alla scadenza di detta polizza assicurativa dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi della nuova polizza stipulata per la copertura degli stessi rischi ovvero il rinnovo contrattuale, relativo massimale e fornire ogni altra informazione o comunicazione pertinente;

LETTI gli artt. 50 del codice dei contratti, e in particolare il comma 6 in tema di esecuzione anticipata del contratto, e 55 in materia di termini dilatori che nelle procedure al di sotto della soglia comunitaria non trovano applicazione, potendo procedere alla stipula del contratto;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa diretta MePA, dell'appalto relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento in oggetto, e di approvare la seguente documentazione già accettata dal professionista individuato unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello formulazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- DGUE in merito al possesso dei requisiti;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, mentre, ai sensi del successivo comma 4, è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che l'operatore economico si è riservato di produrre la garanzia definitiva prima della stipula del contratto, dichiarando che: "la Polizza Garanzia Fidejussoria definitiva verrà prodotta prima della firma del contratto di affidamento professionale." e che non si potrà procedere alla stipula del contratto in assenza del deposito della garanzia definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, da parte del professionista incaricando;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all'affidamento dell'appalto in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	40.844,77 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 12.253,43 €
Corrispettivo al netto del ribasso applicato dalla stazione appaltante	28.591,34 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 5%	1.429,57 €
Imponibile	30.020,91 €
IVA (22%)	6.604,60 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	36.625,51 €

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto assegnato è: **B45E21002550001** e che il Codice Identificativo Gara è: **B20ABDD5B2**;

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle

previsioni sia dell'Ordinanza speciale n° 22/2021, sia dell'Ordinanza Speciale n° 77/2024 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D.P.R. n. 62/2013, , *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”* e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte

1. **di affidare** l'incarico relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di *“Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata ‘Gemma Marconi’ di proprietà della ASP 1 di Teramo”* al professionista geom. Giorgio Di Giovangiaco, con studio professionale in via M. Delfico, n° 24 – 64100 Teramo, P.IVA: 00805590676, per un importo complessivo pari a € **28.591,34**, oltre agli oneri previdenziali e l'IVA;
2. **di dare atto** che, trattandosi di un importo compreso all'interno del limite previsto, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, specificando che il professionista è abilitato su piattaforma MePA per il bando *“Servizi”*, categoria *“servizi professionali coordinamento della sicurezza”* ed è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016;
3. **di dare atto** che l'importo dell'affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 dell'O.C.S.R. n°105/2020, un ribasso forfettario del 30% sull'importo base determinato ai sensi del DM 17/06/2016 per le prestazioni professionali richieste;
4. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID 4424542 generato dallo stesso sistema MePA;
5. **di approvare** la seguente documentazione, accettata dall'operatore economico:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello formulazione offerta;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - DGUE in merito al possesso dei requisiti;
6. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n°36/2023 2023, in quanto il professionista in argomento non è mai stato affidatario di contratti pubblici per servizi di ingegneria e di architettura conferiti dall'Ufficio speciale in veste di Soggetto Attuatore;
7. **di dare atto** che l'Ufficio ha svolto le verifiche previste dal vigente Codice dei contratti pubblici in merito al possesso da parte dell'operatore economico dei prescritti requisiti, con esito positivo e che i relativi certificati sono versati in atti;
8. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, è possibile procedere alla stipula del contratto non trovando applicazione nel caso di specie i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice, trattandosi di contratto sotto la soglia comunitaria, previo deposito da parte dell'operatore economico della garanzia definitiva

ex art. 53, comma 4, del Codice;

9. **di dare atto** che:

- il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n° 22/2021 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, giusta nomina di cui al decreto n° 1475 in data 11/07/ per il quale, sulla base della dichiarazione rilasciata, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n° 62/2013;
- il C.U.P. assegnato è: **B45E21002550001** e il CIG è: **B20ABDD5B2**;

10. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	40.844,77 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 12.253,43 €
Corrispettivo al netto del ribasso applicato dalla stazione appaltante	28.591,34 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 5%	1.429,57 €
Imponibile	30.020,91 €
IVA (22%)	6.604,60 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	36.625,51 €

11. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n° 22/2021 e nell'O.S. n. 77/2024 sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n° 189/2016, che offrono adeguata copertura;
12. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

D'Ordine del Dirigente
del Servizio Ricostruzione Pubblica
Il Responsabile dell'Ufficio Ricostruzione Pubblica e
Vigilanza 2
Ing. Caterina Mariani

(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)